

STATUTO DELLA
SOCIETA' OPERAIA CATTOLICA SAN PIO X



fondata il 09 maggio 1981

aderente alla Federazione Operaia Cattolica Ligure



approvato nella Assemblea dei Soci il 13 giugno 2023

Articolo 1.

E' costituito nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017, del codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato Società Operaia Cattolica SOCIETA' OPERAIA CATTOLICA SAN PIO X, associazione di promozione sociale. La SOCIETA' OPERAIA CATTOLICA SAN PIO X, associazione di promozione sociale, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica.

L'associazione denominata "Società Operaia Cattolica SAN PIO X" fu costituita nel Comune di Genova il 09 MAGGIO 1981 con l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica.

L'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in Genova, Via San Pio X, 27. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2.

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale 6 dicembre 2012 numero 42 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3.

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4.

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5.

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati afferisce all'organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i del primo comma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

- nel miglioramento morale e materiale dei soci e dei loro familiari attraverso forme di attività religiosa, culturale, sociale, economica e ricreativa;
- nella diffusione della conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa ed all'elevazione

morale e religiosa;

- nella presenza cristiana nel mondo del lavoro e nelle varie strutture partecipative civili al fine di apportare il proprio contributo al miglioramento della situazione di vita e di lavoro indistintamente di tutti i soggetti interessati;
- nella elevazione spirituale e materiale del quartiere adoperandosi affinché possa essere dotato di particolari strutture di cui necessita a favore e a servizio di tutta la popolazione;
- nell'assistenza spirituale, economica e sanitaria ai soci e ai loro familiari e a terzi indistintamente, specie se malati e bisognosi;
- in una sana ricreazione entro e fuori della sede sociale a favore dei soci e dei loro familiari e di tutti i soggetti interessati provvedendo ad azioni caritatevoli verso coloro che sono in difficoltà economica.

In ordine a quanto sopra la Società promuove l'affiatamento, la solidarietà e la carità cristiana tra i lavoratori ed in particolare tra i soci, curando a tal fine con ogni mezzo, ed in specie ricorrendo al volontariato dei soci, la piena efficienza della sede e della compagine sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 117/2017.

L'associazione di promozione sociale "Società Operaia Cattolica SAN PIO X" opera nel territorio della Regione Liguria.

Articolo 6. (Ammissione).

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

All'atto della presentazione della domanda alla persona interessata verrà consegnata copia del presente Statuto e dell'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto stesso per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Coloro che intendono aderire alla Società in qualità di socio effettivo devono:

1. aver compiuto 16 anni. Per coloro che intendano presentare domanda di adesione che hanno compiuto i 16 anni ma non i 18 e quindi non hanno ancora raggiunto la maggiore età l'istanza stessa dovrà essere sottoscritta oltre che dal minore anche da un genitore o da altra persona esercente la potestà genitoriale. Tale particolare disposizione attiene alle necessarie garanzie che ai minori devono sempre essere assicurate;
2. tenere buona condotta morale in ogni circostanza e non svolgere attività che siano in contrasto con i principi della Costituzione Italiana e della normativa vigente nonché coi valori del messaggio evangelico.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, la Società è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Nel caso in cui la Società costituisca formalmente una apposita sezione giovanile, potranno essere ammessi come soci, ancorché inseriti nella citata sezione giovanile, anche i minori di anni 16 purché la relativa domanda sia sottoscritta oltre che dal minorenni anche da un genitore o da altra persona esercente la potestà genitoriale e dal Presidente o da altro Componente del Consiglio Direttivo della Società.

L'organo di amministrazione successivamente alla presentazione della domanda potrà sentire il richiedente per accertarne la conoscenza e dello Statuto e del Regolamento, quest'ultimo se esistente, e contestualmente la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La decisione dell'assemblea è definitiva.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa l'associazione temporanea all'Associazione Operaia Cattolica.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. (art. 35 codice del Terzo Settore)

Articolo 7. (Diritti e doveri degli associati).

Gli associati hanno diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente statuto e nell'eventuale regolamento se e in quanto adottato;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del Terzo Settore;

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 8. (Volontario e attività di volontariato).

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per

fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 9. (Perdita della qualifica di associato).

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 10. (Gli organi sociali).

Sono organi dell'associazione:

- l'**Assemblea degli associati**;
- l'**Organo di amministrazione**;
- il **Presidente**;
- l'**Organo di controllo**, qualora ne risulti obbligatoria l'istituzione ai sensi di quanto dispone l'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- l'**Organo di revisione**, qualora ne risulti obbligatoria l'istituzione ai sensi di quanto dispone l'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 11. (L'Assemblea).

L'Assemblea è composta dagli associati, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

E' l'organo sovrano.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp nella quale sono inseriti tutti i soci che hanno un telefono abilitato alla connessione, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Indipendentemente dal sistema di comunicazione è comunque obbligatoria l'affissione dell'avviso nella sede sociale riportante la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12. (Compiti dell'Assemblea).

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali attribuendone i poteri;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti all'ordine del giorno.

Articolo 13. (Validità Assemblee).

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata dal presidente e dai convenuti all'assemblea stessa.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e deleganti.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando la maggioranza dei presenti all'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole almeno dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 14.
(Verbalizzazione).

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'organo di amministrazione oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 15.
(Organo di amministrazione).

L'organo di amministrazione della "Società Operaia Cattolica SAN PIO X" governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione della "Società Operaia Cattolica SAN PIO X" è composto da otto (8) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

L'elenco dei candidati alla nomina a componente dell'Organo di Amministrazione è condiviso con l'Ordinario Diocesano, o su sua indicazione, con l'Assistente Ecclesiastico della Società.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non siano per disposizione normativa espressamente demandati all'Assemblea in quanto di pertinenza esclusiva.

In particolare tra gli altri compiti

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio riferito alla annualità precedente e il bilancio di previsione relativo alla annualità in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
- predispone tutti gli elementi utili alla Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali ;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS e qualora iscritto alla esecuzione di tutte le incombenze conseguenti;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

A questo organismo collabora l'Assistente Ecclesiastico, quale esponente nella Società dell'Ordinario Diocesano, che cura in particolare la vita religiosa e morale e partecipa a tutta la vita sociale.

La cura della formazione spirituale impegna l'Assistente Ecclesiastico ad una presenza la più costante possibile durante lo svolgimento delle attività sociali.

Articolo 16.
(Il Presidente).

Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'assemblea può procedere alla revoca del Presidente della Società qualora sia assicurata la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

L'organo di controllo, qualora nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità delle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, in tale ipotesi, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti da D. Lgs. 117/2017 all'articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 19 (Libri sociali)

L'organo di amministrazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione ;
- d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali di cui ai punti a, b, c e d entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 20. (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali realizzabili nell'ambito della operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 21. (I beni)

I beni di proprietà della "Società Operaia Cattolica PIO X" possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili o beni mobili registrati che possono essere acquistati dalla società sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 23. (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e successivamente verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24. (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, la Società Operaia Cattolica redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25. (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale "Società Operaia Cattolica SAN PIO X" e le Amministrazioni di cui all'articolo 56 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della società.

Articolo 26. (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale "Società Operaia Cattolica SAN PIO X" può avvalersi, qualora necessario, di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla normativa sul C.C.N.L. e dalla legge.

Articolo 27. (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione "Società Operaia Cattolica SAN PIO X" è deliberato dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alle società operaie cattoliche Enti del Terzo Settore con sede nella Regione Liguria.

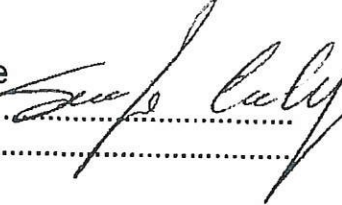


Articolo 29.
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Genova, li 13. GIUGNO 2023.

Il Presidente
della Società Operaia Cattolica



Il Segretario
della Società Operaia Cattolica



~~~~~



(atto registrato il 22.04.2024 n° 457/2  
pagamento E23 Euro ESM2)

